

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATA CON CODICE CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI BENEVENTO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7339122311 – NUMERO GARA: 6954254

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti ed alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la presente procedura avente ad oggetto “Affidamento del servizio di conferimento ed avvio a recupero della frazione organica del rifiuto urbano identificata con codice CER 200108 proveniente dalla raccolta differenziata “porta a porta” effettuata nella città di Benevento”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016; è stato scelto tale criterio di aggiudicazione in quanto la tipologia del servizio da appaltare presenta procedure e caratteristiche standardizzate per le quali non sono richieste prestazioni suscettibili di differenziazione tra i vari operatori economici; peraltro le condizioni economiche del medesimo servizio sono definite dal mercato, non esistendo, allo stato, tabelle tariffarie ufficiali a cui fare riferimento.

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Benevento

ARTICOLO 2 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO - CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CHIARIMENTI

L’importo presunto dell’appalto - desunto da indagine di mercato esperita analizzando i prezzi medi di mercato applicati in Regione Campania nell’anno 2017 e valutato sulla scorta del prezzo ad oggi corrisposto dall’Azienda per l’analogo servizio - ammonta presuntivamente ad € **1.881.000,00** oltre IVA 10 % ed oltre € **20.000,00** per oneri di sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.

Pertanto il prezzo unitario posto a base di gara è: **€/ton 165,00** (Euro/tonnellataCentosessantacinque/00).

L’affidamento avrà durata complessiva di mesi diciotto decorrenti dalla data di formalizzazione dell’incarico notificata a mezzo di posta elettronica certificata.

L'importo dell'appalto sarà integralmente coperto con fondi di bilancio di ASIA Benevento S.p.A..

Tutta la documentazione di gara sarà reperibile sul sito di ASIA Benevento S.p.A. all'indirizzo <http://www.asiabenevento.it> sezione "bandi di gara".

Per informazioni sulla gara e quant'altro necessario il concorrente potrà rivolgersi ad:

ASIA Benevento S.p.A. – Direzione Generale – Via delle Puglie, n° 28/I – 82100 Benevento – Tel. 0824 54201, Fax 0824 23162.

Email: massimoromito.asiabenevento@gmail.com; pec: asiabenevento@pec.it

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara **potranno essere formulate fino a 10 giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte** (previsto per il giorno 02 febbraio 2018 ore 13:00) e le risposte saranno comunicate almeno 6 giorni prima del termine di scadenza previsto e rese disponibili sul profilo di committente.

Le richieste di chiarimenti sono inoltrate all'attenzione del RUP, Dott. Massimo Romito, tel. 082454201 indirizzo mail: massimoromito.asiabenevento@gmail.com; PEC asiabenevento@pec.it.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.asiabenevento.it> sezione "bandi di gara".

Non si effettua servizio di trasmissione a mezzo posta o a mezzo fax della documentazione di gara.

ARTICOLO 3 CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della serietà dell'offerta presentata, delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare ed a copertura della mancata sottoscrizione Garanzia Provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto ovvero pari ad € 37.620,00 (EuroTrentasettemilaseicentoventi/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016.

ARTICOLO 4 RIMBORSO COSTI PUBBLICITÀ LEGALE

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, D. Lgs. 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2016, n. 21.

Le spese complessivamente da rimborsare alla Stazione Appaltante ammontano:

- ✓ ad € 1.050,00 + IVA per la pubblicazione in GURI di avviso ed esito;
- ✓ ad € 3.000,00 + IVA per la pubblicazione sui quotidiani di avviso ed esito;
- ✓ ad € 200,000 + IVA per la pubblicazione su BURC e sito internet MIT

in uno complessivamente, € 4.250,00 + IVA.

ARTICOLO 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi del medesimo art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g)), nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice. In particolare:
 - Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
- Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

4. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

5. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le cause di esclusione dei cui al presente articolo non si applicano alle aziende ed alle società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12sexies del D. L. n° 306 del 08.06.1992, convertito con modificazioni dalla Legge n° 356 del 07.08.1992 o dagli articoli 20 e 24 del D. Lgs. n° 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

ARTICOLO 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai partecipanti alla procedura di gara è richiesto il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a, del D. Lgs n. 50/2016 e che di seguito si elencano:

1) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara, nonché: il numero e la data di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria con espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti il collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

- 2) Iscrizione, per le cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

ARTICOLO 8 CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Ai partecipanti alla procedura di gara è richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016.

A tal fine, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l'operatore economico deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (anni 2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi analoghi non inferiore ad € 1.881.000,00 IVA esclusa.
 - A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

In ogni caso si applica l'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa altresì che la richiesta dei requisiti minimi di ammissione legati ad aspetti economico-finanziari risulta giustificata dalla tipologia specifica dei servizi resi dall'Azienda appaltante, classificati come "servizi pubblici essenziali": essi, pertanto, sono stati stabiliti a tutela della stazione appaltante in misura idonea a consentire la partecipazione di concorrenti in possesso di adeguati requisiti economici tali da far fronte agli impegni assunti. L'entità dei requisiti richiesti è stata comunque determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

ARTICOLO 9 CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI

Ai partecipanti alla procedura di gara è richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c, del D. Lgs n. 50/2016.

- 1) Disponibilità per tutta la durata dell'affidamento di almeno un impianto regolarmente autorizzato ex art. 208 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. alla gestione dei rifiuti contraddistinti da codice CER 200108 per quantitativi annui non inferiori alle 10.000 ton. Si precisa che non saranno ammesse alla procedura di gara le ditte che dichiarano la disponibilità di impianto in possesso di autorizzazione diversa da quella regionale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, tale requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo o mandante titolare dell'impianto dove avviene il conferimento.

A dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti punti è ammessa dichiarazione resa attraverso la compilazione del DGUE.

(Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)

I requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, non frazionabili, devono esseri dimostrati da tutti i partecipanti anche se in coassicurazione o raggruppati o consorziati a norma di legge. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti devono essere dichiarati e dimostrati dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti.

I requisiti non frazionabili di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio o dalle società partecipanti in coassicurazione nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o delegataria. Resta inteso l'obbligo per ciascuna impresa componente l'RTC o il consorzio o il riparto in coassicurazione di rendere, comunque, la dichiarazione relativamente alle competenze tecniche possedute. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio ovvero, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Il consorzio e le imprese esecutrici dovranno, in ogni caso, rendere la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 47, comma 2, del Codice.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l'esclusione, del **giorno 02 febbraio 2018 ore 13:00** al seguente indirizzo: ASIA Benevento S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via delle Puglie, n° 28/I - 82100 Benevento Tel 082454201 Fax 082423162; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi

direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra

Si precisa che i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo sono i seguenti:

- dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il Martedì ed il Giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati (con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni), devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax e l'indirizzo PEC del concorrente e la dicitura **"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATA CON CODICE CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI BENEVENTO - CIG: 7339122311 "**

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l'indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il plico deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta sigillate (con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni) e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documenti Amministrativi”;

“B - Offerta economica”

Nella busta “A - Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) l’istanza di ammissione** redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta concorrente, da presentare unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- 2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**, redatto in lingua italiana utilizzando il modello allegato; al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati.

Le dichiarazioni possono essere rese e sottoscritte dai soggetti obbligati di cui innanzi utilizzando la parte III, lettera A) del DGUE, ovvero mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

- 3) Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata

c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge

d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016).

e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione, nonché la sussistenza o meno di vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione;

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

(Se del caso) Documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero:

1) un DGUE sottoscritto dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

(Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- ✓ indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- ✓ specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le prestazioni che saranno eseguite da ciascun componente l'RTI.

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

- 4) La **Garanzia provvisoria** di cui all'art. 3, pari al 2% del valore dell'appalto ovvero pari ad € 38.760,00 (EuroTrentottomilasettecentosessanta/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
- 5) **Impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 D. Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 6) Documentazione attestante il **versamento a favore dell'ANAC** secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it – **CIG: 7339122311 - pari ad € 140,00** (EuroCentoquaranta/00);

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica

Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n° 4806788 aperto presso Monte Paschi Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 – BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (*p.e. VAX number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Determinerà l’esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara.

7) Capitolato di Gara controfirmato in ogni singola pagina ad integrale accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute;

8) Passoe.

La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenenti le indicazioni richieste nel DGUE obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nell’importo dell’1,0 % (unopercento) dell’importo stimato dell’appalto e comunque non superiore a € 5.000,00 (EuroCinquemila/00). In tal caso il concorrente sarà invitato ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie ed a presentare contestualmente un documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. Decorso inutilmente il termine perentorio assegnato dalla Commissione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

In caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà, comunque, la regolarizzazione senza applicazione della sanzione; decorso inutilmente il termine perentorio assegnato dalla Commissione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Comporteranno in ogni caso l'esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese o del soggetto responsabile delle stesse.

Nella busta "B-Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione:

- dichiarazione redatta in carta libera ed in lingua italiana, utilizzando preferibilmente il modello messo a disposizione dei concorrenti, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione - in cifre ed in lettere - della propria offerta economica, sotto forma sia di ribasso percentuale sull'importo unitario del servizio posto a base di gara sia sotto forma di prezzo offerto per tonnellata di rifiuto conferito;
- dichiarazione redatta in carta libera ed in lingua italiana dalle quale risultino i costi sostenuti dalla ditta partecipante per i costi interni "aziendali" riferiti allo specifico appalto.

Si precisa che:

- a) Il prezzo di conferimento offerto - che sarà considerato unico elemento valido ai fini dell'aggiudicazione - dovrà essere arrotondato ad un numero di decimali pari a due; in ogni caso sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due, con i dovuti arrotondamenti;
- b) In caso di rilevata discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- c) Tutti gli importi dovranno essere espressi esclusivamente in euro;
- d) Non saranno ritenute attendibili, univoche ed idonee a manifestare una volontà certa ed univoca dell'impresa le offerte parziali o condizionate, le quali saranno escluse dalla procedura di gara;
- e) Non saranno ritenute valide le offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;
- f) L'offerta dovrà indicare, a pena di esclusione, i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;
- g) L'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara;
- h) Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse con modalità non conformi da quelle indicate nei documenti di gara.
- i) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve - a pena di esclusione - essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti

Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- ✓ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- ✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- ✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura.

ARTICOLO 11

MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione avverrà mediante valutazione delle offerte pervenute con adozione del criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate ex lege, le cui condizioni sono definite dal mercato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero per ragioni di pubblico interesse o ricorrendo a giusta causa, senza che il miglior offerente e gli altri concorrenti possano vantare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo o ragione; la partecipazione alla gara non determina, in alcun caso, il sorgere di diritti, interessi legittimi o legittime aspettative di sorta in capo alle Imprese concorrenti.

ARTICOLO 12

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le operazioni di gara avranno inizio alle **ore 10:00** del **giorno 06 febbraio 2018** in seduta pubblica, presso la sede amministrativa della stazione appaltante sita in Benevento, alla Via delle Puglie, n° 28/I.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi (salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche) e le successive eventuali sedute pubbliche, avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o pec almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nella seduta pubblica presieduta da apposito seggio di gara, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a:

- ✓ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

- ✓ verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Si procederà poi, nella stessa seduta o in altra seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche ed all'accertamento della loro regolarità formale relativamente ai concorrenti ammessi, escludendo eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria.

La Stazione Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia predeterminata, procedendo a tal uopo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui al citato l'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; si rende noto che non si procederà al sorteggio del metodo per il calcolo delle offerte anormalmente basse, allorché il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica.

In presenza di eventuale parità, si procederà mediante sorteggio.

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI

- i modelli messi a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltanti non sono da ritenersi utilizzabili in via esclusiva;
- il contratto sarà stipulato entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;

- l'appalto è finanziato con fondi di bilancio propri di ASIA Benevento S.p.A.;
- il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- la stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
- in ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara;
- per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge in materia;
- la documentazione di gara comprende: Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati messi a disposizione dei concorrenti.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente disciplinare, si informa che:

- ✓ le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- ✓ il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- ✓ l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- ✓ i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno dell'Azienda addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni;
 - i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati per ASIA Benevento S.p.A. è il Direttore Generale dell'Azienda;
- ✓ Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo ROMITO.

Il Direttore Generale

F.to Dott. Massimo Romito